



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 15/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA RIAPERTURA E L'UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE GIOCHI PRESENTI ALL'INTERNO DI AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI - ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
 - l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - l'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 22 maggio 2020, che prevede la possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020, confermate con DPCM del 10 Aprile 2020, che tra le altre disposizioni, disponeva la chiusura di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate;
- vista** la propria Ordinanza n. 04 del 18.03.2020 con la quale veniva disposto la chiusura al pubblico, di tutti i giardini ovvero aree verdi, i quale misura di contenimento del contagio da COVID-19;
- visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **11 giugno 2020**, che all'art.1, c.1, let. b), dispone che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle "linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia" di cui all'allegato 8;
- preso atto** altresì che le "linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative dell'11 giugno 2020," di cui all'allegato 9, dettano altresì disposizioni per la riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, e di adolescenti con genitori o adulti/familiari, imponendo tra l'altro al **gestore** di garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, nonché la predisposizione di adeguata segnaletica di informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
- rilevato** che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini, anche di età inferiore ad anni TRE e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine, ivi compresi i bambini/ragazzi superiori ai 6 (SEI) anni di età, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

visto l'art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 che prevede a decorrere dalla data del 25 GIUGNO 2020 di consentire lo svolgimento degli sport di contatto (calcetto, basket.....) nelle Regioni che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle predette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f) citato D.P.C.M., nell'attuale quadro normativo, non è ancora possibile l'utilizzo in sicurezza delle aree interne ai giardini comunali di libero accesso (calcetto, basket) che, pertanto, devono permanere non accessibili;

richiamato il D.P.G.R n. 68 del 13 giugno 2020 che al punto 7) autorizza l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'allegato 8 del D.P.C.M 11 giugno 2020;

ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

REVOCA

L' Ordinanza Sindacale n. 04 del 18.03.2020 in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

ORDINA

In conseguenza alla suddetta revoca, nel rispetto delle "*linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia*" di cui all'allegato 8 e delle "*linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative*" di cui all'allegato 9 al citato D.P.C.M, 11 GIUGNO 2020, nonché sulla base delle motivazioni espresse in premessa, **la riapertura, dalla data del 15 GIUGNO 2020, delle aree giochi interne ai giardini pubblici e aree verdi comunali , a condizione di un utilizzo responsabile** e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo previsto di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area, al di sopra dei SEI anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto/familiare accompagnatore al riguardo sia di una valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale.

La NON utilizzabilità dei campi di calcetto, basket situati nei giardini/aree verdi comunali fino alla data del **25 GIUGNO 2020**, in attesa comunque di nuove ulteriori disposizioni Regionali che attestino preventivamente la compatibilità delle predette attività con l'andamento della situazione epidemiologica

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Vinovo.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia. Responsabile Procedimento: Massimino Elisa (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La Loggia, li 15/06/2020

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo pretorio dal 15/06/2020 al 30/06/2020 REG. PUBBL. N e, contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La Loggia, lì 15/06/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO